



REGOLAMENTO DEI CONTRATTI
per le procedure sotto soglia di affidamento di lavori, servizi e
forniture

Aggiornato al nuovo Codice dei contratti pubblici
(D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024)

INDICE

Indice generale

Art. 1 - Finalità, ambito applicativo e principi generali	3
Art. 2 - Procedure di affidamento	4
Art. 3 – Determinazione del valore dell'affidamento	6
Art. 4 - Soggetti delle procedure d'affidamento	6
Art. 5 - Termini delle procedure	7
Art. 6 - Principio di rotazione	8
Art. 7 - Affidamento diretto	10
Art. 8 - Modalità di consultazione degli operatori	11
Art. 9 - Valutazione delle offerte	12
Art. 10 - Affidamento mediante il Mepa	13
Art. 11 - Procedura negoziata senza bando	14
Art. 12 - Commissione giudicatrice	16
Art. 13 - Indagini di mercato.....	17
Art. 14 - Elenchi aperti.....	18
Art. 15 - Garanzie	22
Art. 16 - Verifica dei requisiti.....	22
Art. 17 - Stipula del contratto.....	23
Art. 18 - Clausola di chiusura	24

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità, ambito applicativo e principi generali

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie comunitarie vigenti, ai sensi degli artt. 48 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) recante "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 (di seguito "Codice").

Il presente regolamento trova applicazione anche per le gare indette dalla Centrale Unica di Committenza di Jesi Monsano e Santa Maria Nuova per conto del Comune di Jesi.

2. Il presente regolamento attua i principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato e gli ulteriori principi generali stabiliti dagli articoli da 5 a 11 del Codice. Esso definisce la disciplina di dettaglio ulteriore rispetto a quanto stabilito dagli articoli da 48 a 55 del Codice e dall'Allegato II.1 al medesimo Codice, e mira ad assicurare la massima tempestività e semplificazione delle procedure di affidamento e i principi di efficacia, efficienza, economicità, legalità e trasparenza.

3. Il presente regolamento attua quanto previsto dagli artt. da 48 a 55 e dall'Allegato II.1 al Codice, in relazione a:

- a) disciplina di dettaglio delle procedure sotto soglia in relazione all'assetto organizzativo e funzionale della stazione appaltante;
- b) modalità di conduzione delle indagini di mercato (art. 1, co. 3, lett. a), dell'Allegato II.1 al Codice);
- d) modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici (art. 1, co. 3, lett. b), dell'Allegato II.1 al Codice);
- e) criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento (art. 1, co. 3, lett. c), dell'Allegato II.1 al Codice).

4. I riferimenti al Responsabile unico di progetto (nel prosieguo, RUP) contenuti nel presente regolamento si intendono estesi anche al Responsabile della fase di affidamento eventualmente nominato ai sensi dell'art. 15, co. 4, del Codice.

5. Nel caso di contratti sotto soglia per i quali è stata accertata l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, il RUP segue le procedure ordinarie. Ai fini di tale accertamento, in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, si tiene conto, a titolo esemplificativo, del luogo dell'esecuzione, dell'importanza economica e della tecnicità dell'intervento, delle caratteristiche del settore in questione. La pregressa partecipazione di operatori di altri stati membri alle precedenti procedure di affidamento aventi ad oggetto contratti analoghi per oggetto e per importo costituisce elemento significativo da valutare nell'accertamento della sussistenza dell'interesse transfrontaliero. Va altresì valutato il riscontro ad un avviso per manifestazione di interesse da parte di un operatore economico non residente in Italia. Fatti salvi i contratti di importo inferiore a 140.000 euro per servizi e forniture e 150.000 euro per lavori, qualora la selezione degli operatori economici da invitare avvenga mediante scelta da un elenco fornitori

approvato dagli uffici comunali o da altre stazioni appaltanti, ivi compresi l'elenco degli operatori iscritti al Mepa e gli elenchi regionali SUAM degli operatori, nel caso di dubbio il RUP effettua la predetta verifica mediante pubblicazione di un avviso di preinformazione sul profilo di committente per almeno quindici giorni, oppure di un avviso di preinformazione cumulativo riferito agli affidamenti sotto soglia programmati, da pubblicare in modo continuo all'inizio di ciascun anno solare. In presenza di eventuali candidature, manifestazioni di interesse o segnalazioni da parte di operatori di altri stati membri pervenute all'esito della pubblicazione degli avvisi di preinformazione, il RUP valuta la sussistenza dell'interesse transfrontaliero.

6. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

7. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano:

- i principi e le disposizioni del Codice, se non derogate dalle norme speciali per i contratti sotto soglia di cui agli artt. da 48 a 54 del medesimo Codice;
- le disposizioni extracodicistiche applicabili (tracciabilità dei flussi finanziari, T.U. sicurezza, *spending review*, anticorruzione e trasparenza, norme speciali per l'attuazione del PNRR, ecc.);
- l'Allegato II.1 al Codice recante la disciplina di dettaglio relativa a *"Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea"*;
- le disposizioni integrative del presente regolamento;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 (e s.m.i.) e il Codice di comportamento dei dipendenti approvato da questa stazione appaltante con delibera di G.C. n. 15/2024 .

8. Quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei contratti pubblici e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione, esso versa in situazione conflitto di interessi ed è tenuto a darne comunicazione al Dirigente competente, ovvero al dirigente dell'Ufficio che procede all'acquisizione o all'esecuzione e, sulla base della decisione da quest'ultimo adottata, si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione. Il RUP deve sempre dichiarare l'assenza di conflitto di interessi nella decisione a contrarre o di aggiudicazione o, qualora non sia il firmatario dell'atto, con separata nota protocollata.

Art. 2 - Procedure di affidamento

1. Si procede all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee con le seguenti procedure:

a) **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro**, con le seguenti modalità:

a.1) anche senza consultazione di più operatori economici:

- per importi inferiori a 5.000,00 euro;

- qualora ragioni di urgenza od opportunità rendano non compatibile la consultazione con le esigenze di massima tempestività dell'affidamento;
- quando per ragioni tecniche o per la presenza di diritti di esclusiva possa essere individuato un unico operatore affidatario;
- a.2) previa consultazione di almeno 3 operatori economici, in tutti gli altri casi, per contratti di importo pari o superiori a 5.000,00 euro e inferiori a 150.000 euro.
- b) **affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro**, con le seguenti modalità:
 - b.1) anche senza consultazione di più operatori economici:
 - per importi inferiori a 5.000,00 euro;
 - qualora ragioni di urgenza od opportunità rendano non compatibile la consultazione con le esigenze di massima tempestività dell'affidamento;
 - quando per ragioni tecniche o per la presenza di diritti di esclusiva possa essere individuato un unico operatore affidatario;
 - b.2) previa consultazione di almeno 3 operatori economici, in tutti gli altri casi, per contratti di importo pari o superiori a 5.000,00 euro e inferiori a 140.000 euro.
- c) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i **lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro**;
- d) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno **dieci** operatori economici, ove esistenti, per **lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie europee**, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente;
- e) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di **servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di **importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie europee**.

2. Laddove il RUP intenda ricorrere a **procedure più aperte alla concorrenza** (ad esempio ricorrendo alla procedura negoziata o alla procedura aperta in luogo dell'affidamento diretto, oppure alla procedura aperta in luogo della procedura negoziata), dovrà **motivare** tale decisione avuto riguardo alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell'affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi ¹, considerando in ogni caso il principio del risultato con la massima tempestività e il divieto di aggravamento del procedimento di cui all'art. 1, co. 2, della Legge n. 241/1990.

3. In presenza dei presupposti previsti dall'art. 76 del Codice è possibile avviare la **procedura negoziata senza bando** anche per contratti sotto-soglia.

4. Per lavori e servizi di manutenzione, forniture e servizi standardizzati, ovvero per esigenze ripetitive e ricorrenti, è possibile ricorrere alla figura dell'**accordo quadro** nel rispetto delle procedure previste al comma 1 del presente articolo, tenuto conto del valore complessivo massimo stimato dell'accordo quadro.

¹ Cfr. Circolare MIT n. 298/2023 e Parere ANAC, Funz. Cons., n. 13/2024

Art. 3 – Determinazione del valore dell'affidamento

1. Il valore dell'affidamento da considerare ai fini dell'individuazione della procedura secondo quanto previsto dal precedente art. 2 è dato dal valore contrattuale del lavoro, servizio o fornitura da affidare aumentato degli importi relativi ad eventuali rinnovi ed opzioni previsti dalle condizioni contrattuali e quindi:

- opzione di rinnovo per un ulteriore periodo;
- opzione di proroga tecnica di cui all'art. 120 comma 10 del Codice;
- opzione "quinto d'obbligo" di cui all'art. 120 comma 9 del Codice (da applicare al valore contrattuale incrementato del valore delle eventuali opzioni di rinnovo e proroga);
- altre opzioni previste dalle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del Codice.

2. Nell'acquisizione del CIG il RUP tiene conto del valore complessivo come sopra determinato.

Art. 4 - Soggetti delle procedure d'affidamento

1. Per ciascuno degli interventi rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento è individuato e nominato un Responsabile Unico di Progetto (RUP) per l'intero ciclo di vita del contratto e quindi per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

2. Il RUP è scelto preferibilmente tra i dipendenti appartenenti all'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni dell'Ufficio competente per l'affidamento e titolare del potere di spesa che sia in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 al Codice. Nell'individuazione del RUP il Dirigente competente tiene conto delle esperienze pregresse effettivamente maturate dal dipendente, dell'equa ripartizione dei carichi di lavoro, ove possibile secondo un criterio di rotazione. In mancanza tra i funzionari dell'Ufficio di dipendenti in possesso dei requisiti di cui al predetto allegato potranno essere selezionati dipendenti appartenenti all'area degli istruttori e, in mancanza anche di questi ultimi, dipendenti dell'ente appartenenti ad altro Ufficio o Servizio dotati di adeguate competenze professionali. Qualora il RUP debba essere individuato tra i dipendenti di altra Area, lo stesso dovrà essere distaccato all'Area titolare del potere di spesa per il tempo necessario all'esecuzione dell'incarico.

3. Fermo restando i provvedimenti del dirigente competente per l'individuazione del RUP, l'indicazione nel programma triennale dei lavori e nel programma triennale per l'acquisizione di beni e servizi del nominativo del RUP costituisce nomina dello stesso; per gli affidamenti di importo inferiore a quello previsto per l'inserimento dell'intervento nei predetti atti di programmazione triennale la nomina avviene nel primo provvedimento adottato relativamente all'intervento; in mancanza di nomina l'incarico è svolto dal Dirigente Responsabile di Area competente per l'intervento.

4. All'atto della nomina il RUP rende apposita dichiarazione in ordine all'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 16 del Codice nella determinazione con cui il procedimento è avviato ovvero con atto protocollato e conservato agli atti d'ufficio nel fascicolo dell'affidamento.

5. Nel caso di affidamenti che, in base a motivato giudizio del Dirigente in relazione alla loro complessità e/o specificità, richiedano un'attività di supporto:

- possono essere nominati in aggiunta al RUP un responsabile di procedimento per la fase di affidamento e/o un responsabile di procedimento per la fase di programmazione, progettazione, esecuzione. Il provvedimento di nomina individua i compiti demandati ai responsabili di fase;
- il RUP può essere autorizzato ad affidare direttamente incarichi di assistenza di valore inferiore all'1% dell'importo posto a base di gara.

6. L'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture è diretta dal RUP che si avvale rispettivamente del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'esecuzione del contratto nonché delle restanti figure ausiliarie, quali il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 114 del Codice e dall'allegato II.14. Nei casi di servizi e forniture di importo pari o inferiore ad € 500.000,00 il Dirigente provvede alla nomina di un direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) solo in caso di affidamenti particolarmente complessi secondo quanto previsto dall'art. 32 dell'allegato II.14 al Codice, motivando espressamente nell'atto di nomina del ricorrere delle circostanze previste dalla predetta disposizione.

Art. 5 - Termini delle procedure

1. Le procedure negoziate senza bando devono essere concluse, ai sensi dell'Allegato I.3 del Codice entro i seguenti **termini**:

- a) nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita: **quattro mesi** dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta;
- b) nel caso di adozione del criterio del minor prezzo: **tre mesi** dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta.

I termini non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo. Ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi.

A norma dell'art. 17, commi 3 e 3-bis, del Codice, i documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli **appalti di lavori**, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto. Tale termine può essere prorogato dal RUP con proprio atto motivato, in presenza di circostanze eccezionali, per il periodo massimo di un mese.

2. La **pendenza di un contenzioso non può giustificare la sospensione** della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

3. Il RUP assicura i **principi di massima semplificazione e tempestività** delle procedure sotto soglia, limitando gli oneri documentali a carico degli operatori economici nella misura strettamente necessaria, garantendo al contempo la massima applicazione del soccorso istruttorio e procedimentale al fine di evitare esclusioni dalla procedura per ragioni meramente formali.

Art. 6 - Principio di rotazione

1. Il principio di rotazione comporta il divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui **due consecutivi affidamenti** abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

2. Il principio di rotazione **non si applica** nel caso di procedure negoziate di tipo aperto (quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata), e nelle procedure ordinarie su bando o avviso.

3. Ai sensi dell'art. 49, co. 3, del Codice, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, vengono stabilite le seguenti fasce in base al valore economico. Il principio di rotazione si applica nel caso in cui due consecutivi affidamenti rientrino nella stessa fascia di importo.

Per servizi e forniture:

- 1) da 5.000 euro fino a 39.999 euro;
- 2) da 40.000 euro fino a 139.999 euro;
- 3) da 140.000 euro fino a 220.999 euro;
- 4) per i servizi sociali e assimilati di cui all'Allegato XIV alla Direttiva 2014/24/UE: da 221.000 euro a 500.000 euro;
- 5) per i servizi sociali e assimilati di cui all'Allegato XIV alla Direttiva 2014/24/UE: da 500.001 euro a 749.999 euro.

Per lavori:

- 1) da 5.000 euro fino a 39.999 euro;
- 2) da 40.000 euro a 149.999 euro;
- 3) da 150.000 euro fino a 309.600 (classifica I incrementata di un quinto);
- 4) da 309.601 euro fino a 619.200 euro (classifica II incrementata di un quinto);
- 5) da 619.201 euro fino a 999.999 euro;
- 6) da 1 milione di euro fino a 3.098.400 euro (classifica III incrementata di un quinto);
- 7) da 3.098.401 euro a 5.537.999 euro (o diverso limite pro tempore vigente per il sotto-soglia);

4. Nell'applicazione dell'art. 49, co. 3, del Codice non è consentito eludere il principio di rotazione mediante arbitrari frazionamenti delle commesse, ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto.

5. Il principio di rotazione può essere derogato, e pertanto il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto:

- a) per i contratti di importo inferiore a 5.000 euro;
- b) per i contratti di importo pari o superiori a 5.000 euro, qualora le motivazioni, da esplicitare nella decisione a contrarre, siano cumulativamente riferite
- alla struttura del mercato,

- alla effettiva assenza di alternative,
e siano state previamente verificate
- l'accurata esecuzione del precedente contratto
- la qualità della prestazione resa.

6. Costituiscono legittime cause di deroga al principio di rotazione le fattispecie normative nelle quali il Codice consente un'eccezione al principio di concorrenza e ammette forme di affidamento diretto; tra queste si individuano, tra le altre:

- 1) unicità dell'operatore economico di cui all'art. 76, co. 2, lett. b), del Codice;
- 2) prestazioni supplementari di cui all'art. 120, co. 1, lett. b), del Codice;
- 3) forniture complementari di cui all'art. 76, co. 4, lett. b), del Codice.

CAPO II – AFFIDAMENTO DIRETTO

Art. 7 - Affidamento diretto

1. L'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. d), dell'Allegato I.1. al Codice, consiste *“nell'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal Codice”*.

2. Nell'affidamento diretto, a norma dell'art. 50, co. 1, lett. a) e b), del Codice, devono essere scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

3. Al fine della verifica del possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP, in relazione all'oggetto del contratto:

- a) per forniture e servizi standardizzati offerti da operatori economici di notoria fama nazionale o internazionale e di comprovata affidabilità, può ritenere implicito tale requisito ovvero acquisire informazioni nel profilo aziendale dell'operatore economico presente sul proprio sito internet;
- b) per servizi e prestazioni intellettuali, può richiedere all'operatore economico da consultare un *curriculum* a corredo del preventivo;
- c) per servizi e forniture che richiedono un'adeguata capacità tecnico-professionale, può richiedere il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice;
- d) per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, richiede la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice, ovvero il possesso di attestazione SOA di categoria adeguata.

4. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite decisione a contrarre semplificata ai sensi dell'art. 17, co. 2, del Codice, la quale individua almeno:

- a) la finalità dell'affidamento e l'interesse pubblico che si intende perseguire;
- b) l'assenza di interesse transfrontaliero certo del contratto oggetto di affidamento;
- c) l'oggetto (anche mediante approvazione dello schema di contratto e del capitolato d'oneri);
- d) l'importo a base di affidamento e le eventuali opzioni o rinnovi;
- e) il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta;
- f) il possesso dei requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- g) l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 16 del Codice, previa acquisizione agli atti del procedimento della dichiarazione del RUP e degli eventuali Responsabile di fase;
- h) nel caso di lavori, servizi diversi da quelli intellettuali e forniture con posa in opera, il CCNL individuato in applicazione dei criteri di cui all'art. 2 dell'Allegato I.01 al Codice (art. 11, co. 2, del Codice);
- i) nel caso di lavori, servizi diversi da quelli intellettuali e forniture con posa in opera, l'eventuale diverso CCNL applicato dal contraente, corredato dall'attestazione del RUP in merito all'equivalenza delle tutele, in applicazione degli artt. 3 o 4 dell'Allegato I.01 al Codice;

- l) l'attestazione del RUP in merito alla complessiva congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta/preventivo rispetto all'oggetto del contratto;
- m) il nominativo del RUP e dell'eventuale responsabile della fase di affidamento, ove nominato.

5. Per **affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro**, il RUP può procedere senza previa consultazione di più operatori economici. In tal caso la decisione di contrarre individua le ragioni della scelta del contraente, dando conto:

- a) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;
- b) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione: a tal fine, la stazione appaltante può ricorrere, ove i dati siano attendibili e aggiornati, alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, o all'analisi dei prezzi praticati ad altre Amministrazioni;
- c) dell'assenza nella medesima annualità di altri affidamenti aventi ad oggetto la medesima categoria di lavori, lo stesso settore merceologico o lo stesso settore di servizi il cui importo sommato al contratto da affidare sia pari o superiore ad € 5.000,00 nel rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento.

6. Per **affidamenti di importo pari o superiore a 5.000 euro**, fermo restando il rispetto del principio di rotazione di cui al precedente art. 5, il RUP interpella almeno 3 operatori economici ritenuti idonei all'affidamento, fatto salvo il ricorrere delle circostanze di cui al precedente art. 2, lett. a.1) e b.1), da motivare puntualmente nella decisione a contrarre. L'affidamento diretto previa consultazione di operatori economici non implica l'esperimento di una gara in senso stretto, né l'applicazione di criteri di aggiudicazione in senso tecnico e l'individuazione del miglior contraente rimane discrezionale, pur dovendosi rispettare i principi generali e l'obbligo di motivazione sulle ragioni della scelta. Il RUP individua gli operatori economici da consultare mediante assunzione di informazioni in via informale, tramite gli elenchi aperti, ove costituiti, ovvero anche mediante indagini di mercato mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale comunale.

Art. 8 - Modalità di consultazione degli operatori

1. La richiesta di preventivo/offerta va inoltrata esclusivamente mediante la PAD in uso presso l'ente, salvo quanto previsto dal successivo art. 9. Nella richiesta il RUP rende note le condizioni contrattuali, le modalità ed i termini di riscontro della richiesta, ed indica, ad esclusione dei servizi intellettuali e delle mere forniture senza posa in opera:

- il CCNL, come individuato in applicazione dei criteri di cui all'art. 2 dell'Allegato I.01 al Codice;
- una stima dei costi della manodopera e della sicurezza, ai sensi dell'art. 41, co. 14, del Codice².

² Cfr. MIT, Parere 26.02.2024 n.2301: "L'art. 41, co. 14, trova applicazione anche negli affidamenti diretti in quanto la norma esprime un principio generale - quale la tutela dei lavoratori - che deve essere comunque rispettato. Tuttavia, nei casi in cui sia necessario procedere allo scorporo dei costi della manodopera, si tenga conto delle esigenze di semplificazione sottese agli affidamenti diretti ai fini della individuazione delle modalità di scorporo medesimo".

2. L'operatore economico fornisce riscontro mediante la medesima PAD utilizzata dal Comune per il singolo affidamento. Negli affidamenti diretti l'operatore economico indica nel preventivo/offerta:

- il prezzo offerto;
- gli elementi eventualmente richiesti dalla stazione appaltante ai fini della valutazione dell'offerta;
- il CCNL applicato ai propri dipendenti (ad esclusione dei servizi intellettuali e delle mere forniture senza posa in opera). Il CCNL indicato, se diverso da quello indicato nella richiesta di preventivo, deve essere strettamente connesso all'attività oggetto dell'appalto e garantire tutele equivalenti rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante; in tal caso l'operatore economico allega la dichiarazione di equivalenza delle tutele;
- i propri costi della manodopera e della sicurezza ai sensi dell'art. 108, co. 9, del Codice, corredati da una sintetica giustificazione nel caso in cui i propri costi siano inferiori a quelli stimati nella richiesta di preventivo (ad esclusione dei servizi intellettuali e delle mere forniture senza posa in opera). Il RUP valuta la complessiva congruità di tali costi e il rispetto dei trattamenti minimi salariali.

3. Negli affidamenti di servizi diversi da quelli intellettuali, nei lavori e nelle forniture con posa in opera, di **importo inferiore a 5.000 euro**, l'operatore economico dichiara sinteticamente nel preventivo, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 (e s.m.i.), il rispetto di tutte le norme a tutela del lavoro e della sicurezza applicabili ai propri dipendenti o collaboratori, compresa l'indicazione del CCNL applicato ai propri dipendenti. Il RUP verifica tale dichiarazione anche a campione nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 71 del DPR n. 445/2000.

Art. 9 - Valutazione delle offerte

1. Nel caso di consultazione di più operatori economici e valutazione informale dei preventivi/offerte sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo:

- a) il RUP è tenuto ad individuare nella lettera di invito/interpello, almeno per ordine di importanza, gli elementi qualitativi ed economici che saranno oggetto di valutazione, fatta salva l'eventuale facoltà di prevedere anche i pesi ponderali e i criteri motivazionali in analogia al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- b) il RUP, nella scelta del contraente, può valorizzare, avuto riguardo all'oggetto del contratto e in particolare per le prestazioni intellettuali, anche l'esperienza pregressa in prestazioni identiche o analoghe;
- c) non sussiste l'obbligo di nominare la commissione giudicatrice di cui all'art. 51 del Codice, laddove il RUP sia in possesso delle competenze tecniche minime per formulare un giudizio adeguato. In caso contrario il RUP può richiedere il supporto di altri dipendenti dell'ente in possesso di adeguate competenze nella valutazione dei preventivi/offerte acquisiti;
- d) il RUP è tenuto a motivare la scelta dell'affidatario illustrando compiutamente l'iter logico seguito per individuare il miglior preventivo/offerta.

2. Nel caso di consultazione di più operatori economici e valutazione informale dei preventivi/offerte sulla base del minor prezzo:

- a) il RUP procede autonomamente alla valutazione dei preventivi/offerte appena acquisiti;

b) anche in presenza di almeno cinque preventivi/offerte, ai sensi dell'art. 54, co. 2, Il periodo, del Codice, non si procede all'esclusione automatica delle offerte anomale.

3. In ogni caso, in presenza di preventivi/offerta ritenuti dal RUP, eccessivamente bassi o anomali rispetto alla qualità della prestazione offerta, questo può sempre richiedere spiegazioni, garantendo la massima semplificazione e rapidità del contraddittorio.

Art. 10 - Affidamento mediante il Mepa

1. L'affidamento diretto può avvenire sul MePA mediante le funzionalità:

- a) dell' "Ordine diretto di acquisto" (ODA) per l'affidamento senza previa consultazione di operatori economici;
- a) della "Trattativa Diretta" per l'affidamento senza previa consultazione di operatori economici;
- b) del "Confronto di preventivi" per l'affidamento previa consultazione di operatori economici.

CAPO III – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Art. 11 - Procedura negoziata senza bando

1. La **procedura negoziata senza bando**, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. d), dell'Allegato I.1. al Codice, consiste in quella procedura di affidamento in cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici da essa scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto.

2. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del Codice sono individuati sulla base di **indagini di mercato** o tramite **elenchi di operatori economici**, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del Codice e dell'art. 14 del presente regolamento.

3. Quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata si configura una procedura negoziata di tipo aperto. La procedura negoziata di tipo aperto avviene mediante:

- a) la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, di regola per almeno quindici giorni,
- b) l'invito rivolto a tutti i candidati che abbiano manifestato l'interesse nei termini stabiliti nell'avviso e abbiano almeno autodichiarato il possesso dei requisiti richiesti.

In tal caso, ai sensi dell'art. 49, co. 5, del Codice **non trova applicazione il principio di rotazione** e il contraente uscente potrà partecipare e presentare l'offerta.

4. In applicazione dell'art. 50, co. 2bis, la stazione appaltante pubblica in "Amministrazione Trasparente", l'avviso di **avvio della consultazione**. L'avviso non può contenere l'elenco degli operatori economici invitati e va pubblicato contestualmente all'invio della lettera di invito / RdO.

5. La procedura negoziata senza bando prende avvio con la **decisione a contrarre** che contiene:

- a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- b) le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;
- c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta; in caso di autovincolo a procedure ordinarie va motivata tale scelta ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento;
- e) se si desidera limitare il numero di operatori da invitare: i criteri oggettivi per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi e l'eventuale motivazione circa l'eccezionale ricorso al sorteggio, in relazione all'impossibilità di adottare criteri alternativi ovvero qualora ciò comporti per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- f) i criteri per la selezione degli operatori economici (requisiti di partecipazione);
- g) i criteri di selezione delle offerte;
- h) le principali condizioni contrattuali;

- f) la motivazione in ordine all'eventuale deroga al principio di rotazione in ordine all'estensione dell'invito al contraente uscente;
- g) la motivazione in ordine alla richiesta della garanzia provvisoria e la motivazione dell'eventuale esonero dalla prestazione della garanzia definitiva;
- i) la motivazione in ordine alle limitazioni al subappalto (art. 119, co. 2, del Codice), al subappalto a cascata (art. 119, co. 17, del Codice), e all'avvalimento (art. 104, co. 11, del Codice);
- l) nel caso di lavori, servizi di natura diversa da quelli intellettuali e forniture con posa in opera, il **CCNL** individuato ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 2bis, del Codice e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2 dell'Allegato I.01 al Codice;
- m) le eventuali ulteriori clausole sociali applicabili ai sensi dell'art. 57 del Codice;
- n) l'eventuale ammissibilità di **offerte in aumento** e i limiti di operatività ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. f), del Codice.

6. Nella procedura negoziata senza bando e nelle procedure ordinarie sotto-soglia, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione sulla base del **criterio** dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 108, comma 2 del Codice.

7. Nel caso di aggiudicazione con **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**,

- a) trova applicazione l'art. 108 del Codice;
- b) il RUP propone al Dirigente competente la nomina della **commissione giudicatrice** di cui all'art. 93 del Codice;
- c) ai sensi dell'art. 51 del Codice, alla commissione giudicatrice **può partecipare il RUP**, anche in qualità di presidente.

8. Nel caso di aggiudicazione, con il **criterio del prezzo più basso**, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie europee, privi di interesse transfrontaliero certo, si prevede negli atti di gara **l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale**, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Negli atti di gara il RUP indica il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'Allegato II.2 e tenuto conto delle regole tecniche della PAD su cui la gara deve essere svolta. In presenza di un numero inferiore di offerte ammesse il RUP può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

9. Nel caso di aggiudicazione, con il **criterio del prezzo più basso**, il seggio di gara di cui all'art. 93, comma 7, del Codice è costituito:

- in forma monocratica e composto esclusivamente dal RUP, per gli affidamenti di valore inferiore ad 1 milione di euro;
- dal Dirigente dell'Area, dal RUP e da altro funzionario addetto all'Ufficio/Servizio/Area che rendono apposita dichiarazione di assenza nei loro confronti delle cause ostative di cui all'art. 93, comma 5, del Codice da registrare al protocollo dell'ente e conservare agli atti d'ufficio.

10. Nelle procedure negoziate senza bando e nelle procedure ordinarie sotto soglia, la stazione appaltante non richiede le **garanzie provvisorie** di cui all'art. 106 salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di

indizione della procedura o in altro atto equivalente. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'art. 106. Non sono applicabili, ai sensi dell'art. 53, co. 4bis, del Codice, le riduzioni previste dall'art. 106, co. 8.

11. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la **garanzia definitiva** per l'esecuzione dei contratti oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. Non sono applicabili, ai sensi dell'art. 53, co. 4bis, del Codice, le riduzioni previste dall'art. 106, co. 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, co. 2.

Il RUP, ai fini della motivazione circa l'esonero della prestazione della garanzia definitiva, può valutare tra l'altro:

- a) la notoria affidabilità del contraente;
- b) l'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
- c) l'esecuzione istantanea del contratto;
- d) la presenza di altre garanzie che comunque tengano indenne dai rischi legati al contratto la stazione appaltante (es. Per incarichi di prestazione di servizi intellettuali, le polizze dell'affidatario a copertura dei rischi e oneri professionali).

12. Il RUP, conclusa la procedura negoziata, procede alla pubblicazione dell'**avviso sui risultati della procedura**, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante; l'avviso riporta l'oggetto, l'importo, l'aggiudicatario e l'indicazione dei soggetti invitati.

Art. 12 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta da un numero di membri di norma pari a 3; per particolari circostanze, da motivare in sede di approvazione degli atti di gara, la commissione può essere composta da 5 membri.

2. I componenti della commissione sono scelti in via prioritaria tra i dipendenti dell'ente, compreso il RUP, dotati di esperienza nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e che non versino nelle ipotesi ostative di cui all'art. 93, comma 5, del Codice. Al riguardo, prima dell'avvio dei lavori della commissione ciascun componente rende apposita dichiarazione che viene registrata a protocollo e conservata agli atti d'ufficio.

3. In mancanza di adeguate professionalità in organico i membri della commissione sono scelti tra i funzionari di altre amministrazioni in possesso dei requisiti di cui al punto 2.

4. Solo in caso di indisponibilità di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, da documentare mediante un avviso pubblico a cui non siano seguite candidature ritenute adeguate, è possibile la nomina di professionisti esterni, secondo i regolamenti dell'ente in materia di incarichi professionali.

Art. 13 - Indagini di mercato

1. **L'indagine di mercato** è preordinata a conoscere gli operatori interessati da invitare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

2. Le **consultazioni preliminari di mercato** sono invece preordinate ad acquisire, da parte di operatori economici, esperti o altri soggetti idonei, informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica, per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti. La documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di affidamento, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

3. Le indagini di mercato sono svolte mediante pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, salvo i casi in cui tale pubblicazione non risulti efficace in relazione ai mercati di riferimento ovvero alle caratteristiche della prestazione, come nel caso di forniture standardizzate; i contenuti dell'avviso sono stabiliti al comma 5 e le modalità di pubblicazione sono definite al successivo comma 4.

4. Il RUP pubblica un avviso sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. Sezione PVL. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

5. **L'avviso di avvio dell'indagine di mercato** indica:

- a) il valore dell'affidamento,
- b) l'oggetto, la durata e gli altri elementi essenziali del contratto,
- c) i requisiti di idoneità professionale,
- d) i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione,
- e) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, e, in tal caso, i criteri di selezione degli operatori economici,
- f) le modalità per comunicare con la stazione appaltante;
- g) il CCNL ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 2bis, del Codice, individuato in applicazione dei criteri di cui all'art. 2 dell'Allegato I.01.

6. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri che verranno utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. A titolo esemplificativo tali criteri possono essere riferiti a:

PER LAVORI

- importo complessivo dei lavori relativi alla categoria prevalente eseguiti regolarmente e con buon esito nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell'avviso, da dimostrarsi mediante CEL;
- numero di dipendenti al momento della presentazione della manifestazione di interesse;
- possesso di determinate certificazioni quali EMAS o ISO 14001:2015 o altri sistemi di gestione ambientale (certificazioni ambientali), ISO 45001:2015 sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori, altre certificazioni specifiche in relazione alla tipologia di lavori;
- per particolari tipologie di lavori: esecuzione nell'ultimo quinquennio di lavori analoghi quanto a modalità di svolgimento o tipologia di bene su cui si interviene (ad esempio interventi su beni culturali in caso di lavori che riguardino tali tipologie di beni)

PER SERVIZI E FORNITURE

- fatturato globale riferibile all'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell'avviso;
- servizi o forniture analoghi svolti nell'ultimo decennio;
- numero di dipendenti al momento della presentazione della manifestazione di interesse;
- possesso di specifiche certificazioni pertinenti all'oggetto dell'appalto;
- esperienze pregresse qualificanti in relazione all'oggetto dell'appalto.

Il Rup stabilisce i criteri di selezione da utilizzare e li indica nell'avviso per manifestazione di interesse assegnando a ciascuno un punteggio.

Il Rup valuta le manifestazioni di interesse pervenute nei termini, assegnando a ciascuna un punteggio complessivo dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei criteri di cui sopra e redige la relativa graduatoria sulla base del punteggio attribuito. I soggetti da invitare sono selezionati nel numero indicato nell'avviso e nella decisione a contrarre in ordine discendente dal primo classificato. In caso di parità l'invito viene esteso a tutti i pari merito. Nella scelta dei soggetti da invitare il Rup riserva una percentuale almeno pari al 20% degli inviti alle piccole e medie imprese, selezionandole in ordine decrescente tra quelle collocate in graduatoria in numero pari alla predetta percentuale.

7. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi, come il criterio cronologico, sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui sopra è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella decisione a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato. Rientra in tali ipotesi la sussistenza di una situazione di urgenza qualificata che non consente l'indugio nell'applicazione di criteri alternativi al sorteggio.

8. I risultati delle indagini sono formalizzati in apposito verbale che viene conservato agli atti d'ufficio nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

Art. 14 - Elenchi aperti

1. In alternativa all'indagine di mercato, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da **elenchi** appositamente costituiti secondo le modalità indicate nelle seguenti disposizioni. Gli elenchi sono suddivisi nelle categorie di opere o

merceologiche e/o settori di servizi di interesse della stazione appaltante che può in ogni tempo integrarli mediante pubblicazione di un nuovo avviso. La stazione appaltante nel caso di affidamenti ricorrenti valuta l'istituzione di un elenco aperto.

2. Gli elenchi sono costituiti a seguito di **avviso pubblico**, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. L'avviso sull'esistenza degli elenchi aperti è pubblicato in modo continuo nella *homepage* del sito istituzionale e contiene il *link* alla pagina con le istruzioni agli operatori economici per presentare la domanda di iscrizione.

3. Per poter presentare la **domanda di iscrizione** all'elenco l'operatore economico dovrà seguire le istruzioni previste nell'avviso. In difetto la stazione appaltante non avrà alcuna responsabilità in ordine al mancato inserimento nell'elenco. Alla domanda di iscrizione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 (e s.m.i.) e sottoscritta con firma digitale, sarà riconosciuto valore di autocertificazione. Nella domanda dovrà essere autorizzata al stazione appaltante al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Le domande prive di autorizzazione non verranno prese in considerazione.

4. L'iscrizione all'Elenco avverrà solo all'esito positivo dell'istruttoria da parte della stazione appaltante entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza. Detto termine può essere prorogato fino a 90 giorni in ragione della numerosità delle istanze pervenute. L'avvenuta iscrizione ovvero il rigetto della domanda per carenza dei requisiti verrà comunicata a mezzo PEC. L'indicazione dell'indirizzo PEC da parte degli operatori economici è obbligatoria per consentire di certificare lo scambio di comunicazioni. Pertanto, qualora l'operatore economico non indicasse un indirizzo PEC, ogni comunicazione verrà inviata all'indirizzo pubblicato sul portale Ini-pec.

Ai fini dell'iscrizione in elenco la stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti. Qualora entro 30 giorni dalla richiesta non risultassero pervenute le predette integrazioni, la stazione appaltante rigetterà la richiesta di iscrizione.

Al termine della procedura, la stazione appaltante **convaliderà** l'iscrizione all'Elenco, inserendo ciascun operatore economico, sulla base di quanto dichiarato nonché degli ambiti di interesse indicati, in una delle categorie merceologiche e/o settori di servizio e/o opere presenti nella specifica sezione della piattaforma.

A pena di cancellazione dall'Elenco l'operatore economico è tenuto a informare la stazione appaltante, tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni, delle eventuali variazioni intervenute con riferimento ai requisiti di carattere generale o speciale.

La stazione appaltante effettua **controlli a campione**, al fine di verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione. Ove riscontri la carenza dei requisiti dichiarati, si procederà all'esclusione dall'Elenco, secondo la procedura di cui al successivo punto.

4. L'iscrizione all'Elenco ha **durata annuale**. Entro 30 giorni prima della scadenza dell'iscrizione, gli interessati dovranno chiederne il rinnovo confermando il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione, pena la cancellazione dall'Elenco. La convalida ovvero il rigetto della richiesta di rinnovo sarà comunicata via PEC. Ai fini della convalida della domanda di rinnovo, la stazione

appaltante si riserva la facoltà di richiedere le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti. Qualora entro 30 giorni dalla richiesta non risultassero pervenute le predette integrazioni la stazione appaltante rigetterà la richiesta di rinnovo.

5. La **cancellazione** dell'operatore economico iscritto dall'Elenco avrà luogo su richiesta dell'interessato comunicata a mezzo PEC ovvero automaticamente, nei seguenti casi:

- a) qualora l'operatore economico non abbia richiesto e ottenuto il rinnovo dell'iscrizione entro il termine previsto;
- b) qualora vengano meno i requisiti dichiarati in sede di domanda di iscrizione ovvero la stazione appaltante accerti la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore successivamente all'iscrizione;
- c) qualora l'operatore economico ometta di comunicare, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica, qualsivoglia variazione dei requisiti di carattere generale ovvero di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale rilevanti ai fini dell'iscrizione all'Elenco;
- d) nel caso di grave negligenza, malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o grave errore nell'esercizio delle attività affidate dalla stazione appaltante;
- e) qualora l'operatore iscritto all'Elenco ed invitato dalla stazione appaltante a presentare preventivo/offerta in tre diverse procedure finalizzate all'esecuzione di lavori/fornitura di beni/prestazione di servizi in una annualità non abbia presentato alcun preventivo/offerta.

L'avvio del procedimento di cancellazione sarà comunicato all'interessato via PEC, con indicazione dei motivi e assegnazione di un termine di 5 giorni per l'invio delle controdeduzioni. La stazione appaltante, entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini per le controdeduzioni, si pronuncerà definitivamente. L'iscrizione all'Elenco dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine dello stesso.

Trascorso un anno dalla cancellazione, l'Operatore economico potrà nuovamente presentare istanza di iscrizione.

6. **Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione**, gli operatori economici, ovvero le persone fisiche e giuridiche, che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

Non è possibile richiedere l'iscrizione all'Elenco nelle forme plurisoggettive di cui all'art. 68 del Codice dei contratti pubblici.

Gli operatori economici che chiedono l'iscrizione all'Elenco:

- non devono incorrere nei motivi di esclusione ex artt. da 94 a 98 del Codice ed altre cause di incapacità a contrarre previste dall'ordinamento;
- devono possedere i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 100 del Codice richiesti nell'avviso di iscrizione;
- devono rispettare le norme a tutela del lavoro e della sicurezza sui luoghi del lavoro.

L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (e s.m.i.) ovvero mediante presentazione del DGUE compilato nelle sezioni di interesse.

L'iscrizione in elenco non equivale ad accertato possesso dei requisiti; il RUP procede alla verifica dei requisiti prima di procedere a ciascun affidamento.

7. Per tutta la durata dell'iscrizione all'Elenco, l'operatore economico si impegna ad adottare una condotta idonea ad evitare l'insorgere di **conflitti di interesse** e/o cause di incompatibilità.

La stazione appaltante si riserva di valutare la sussistenza di conflitti di interessi e/o cause di incompatibilità ai fini dell'eventuale cancellazione o sospensione dall'Elenco.

L'operatore economico, ai fini dell'affidamento di lavori e opere/servizi/forniture, dovrà dichiarare espressamente la insussistenza di eventuali conflitti di interesse e/o cause di incompatibilità attuali e/o potenziali in relazione alle attività da svolgere. Qualora durante l'esecuzione dell'incarico la stazione appaltante dovesse accertare una situazione di conflitto di interessi ovvero una causa di incompatibilità in capo all'operatore economico il rapporto in essere verrà immediatamente risolto con riserva, da parte della stazione appaltante, di richiedere il risarcimento dei danni e preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro.

8. Il RUP valuta, con riferimento al mercato di riferimento e alle caratteristiche delle prestazioni normalmente richieste mediante l'affidamento del contratto, le **fasce di importo** nelle quali eventualmente suddividere l'elenco. Per i lavori si fa riferimento alle classifiche di qualificazione SOA.

9. Gli elenchi, non appena costituiti, sono **pubblicati** sul sito *web* della stazione appaltante, salvo che per il numero degli iscritti la pubblicazione sia idonea a rendere conoscibili i nominativi dei soggetti da invitare.

10. La **scelta degli operatori da invitare** alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza che vengono individuati nell'avviso. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

11. Il Mepa e gli elenchi aperti approvati dal mercato elettronico di riferimento regionale costituiscono un elenco di operatori economici da cui la stazione appaltante può selezionare gli operatori da invitare.

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 15 - Garanzie

1. Nelle procedure sotto soglia, ai sensi dell'art. 53, co. 1, del Codice, non viene mai richiesta la garanzia provvisoria a corredo dei preventivi/offerte.
2. La garanzia definitiva può non essere richiesta per i contratti di importo inferiore a 5.000,00 euro. Il RUP può inoltre esonerare l'affidatario dal prestare la garanzia definitiva, motivando nella decisione a contrarre o di affidamento, avuto riguardo:
 - a) alla notoria affidabilità del contraente;
 - b) all'esecuzione istantanea del contratto;
 - c) alla presenza di altre garanzie che comunque tengano indenne dai rischi legati al contratto la stazione appaltante (es. per incarichi di prestazione di servizi intellettuali, le polizze dell'affidatario a copertura dei rischi e oneri professionali);
 - d) all'assenza di rischi significativi nell'esecuzione del contratto in relazione al contenuto e alle condizioni dello stesso.
3. Quando richiesta, la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, co. 4, del Codice, è pari al 5% fisso dell'importo contrattuale. Non sono applicabili, ai sensi dell'art. 53, co. 4bis, del Codice, le riduzioni previste dall'art. 106, co. 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, co. 2.

Art. 16 - Verifica dei requisiti

1. Negli affidamenti diretti, la verifica sul possesso dei requisiti viene operata con le seguenti modalità:
 - a) per **contratti di importo inferiore a 40.000 euro** gli operatori economici attestano, ai sensi dell'art. 52 del Codice, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, fatte salve le successive verifiche a campione di cui al successivo comma 3;
 - b) per **contratti di importo pari o superiori a 40.000 euro** il RUP procede alle verifiche attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).
2. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del RUP/direttore dell'esecuzione.
3. Entro il mese di gennaio di ciascun anno il gruppo di supporto al RPCT per l'esercizio delle proprie funzioni e per il monitoraggio dell'attuazione misure anticorruzione acquisisce mediante le apposite funzionalità della BDNCP l'elenco degli affidamenti aggiudicati da tutte le Aree dell'ente nell'annualità precedente di importo inferiore a 40.000 euro, quindi procede al sorteggio di un

campione pari al 10% e, in relazione agli affidamenti sorteggiati, chiede al RUP competente per la procedura di verificare le relative dichiarazioni. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto se ancora in corso, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da 1 a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento. Ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione il RUP applica i principi del contraddittorio e, in particolare:

- a) comunica via PEC all'operatore economico l'avvio del procedimento di sospensione e assegna un termine massimo di dieci giorni per le controdeduzioni;
- b) valuta le controdeduzioni inviate e gradua l'entità della sospensione in relazione sia alla gravità oggettiva della violazione, sia al danno subito dalla stazione appaltante;
- c) propone al dirigente competente un motivato provvedimento di sospensione e lo comunica via PEC all'operatore economico.

Art. 17 - Stipula del contratto

1. Non trovano applicazione, ai sensi dell'art. 55 del Codice, i termini dilatori per la stipula del contratto.

2. La stipula del contratto avviene a pena di nullità in forma scritta in modalità elettronica entro 30 giorni dal provvedimento di aggiudicazione con le seguenti modalità, che devono essere indicate nella documentazione di gara:

- a) per **contratti di importo inferiore a € 40.000,00**, fatta salva l'opportunità della scrittura privata con sottoscrizione digitale, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio. I capitoli e il computo metrico estimativo eventualmente richiamati nella lettera di invito/interpello, fanno parte integrante del contratto. Non possono essere stipulati per corrispondenza in contratti aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuali.
- b) per **contratti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiori a 150.000 euro**, mediante scrittura privata con firme digitali.
- c) per i **contratti di importo pari o superiore ad € 150.000,00** in forma di atto pubblico amministrativo.

3. Qualora ai sensi dell'Allegato I.4 al Codice sia dovuta l'applicazione dell'imposta di bollo, nelle misure ivi stabilite, la stessa è a carico del contraente.

4. Eventuali appendici contrattuali per varianti in corso d'opera, modifiche soggettive del contratto, attivazione di opzioni contrattuali ecc. dovranno essere stipulate nella medesima forma del contratto principale.

5. Il RUP, conclusa la procedura di affidamento, procede alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC secondo le modalità da

questa previste. Per gli affidamenti diretti, la pubblicazione della determina di affidamento nell'apposita sottosezione di Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti equivale a pubblicazione degli esiti nel sito istituzionale. Per le restanti procedure negoziate o bandi sottosoglia è pubblicato apposito avviso contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Art. 18 - Clausola di chiusura

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti norme del Codice e dei relativi Allegati.